

Regolamento Comunale sugli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che recapitano fuori dalla pubblica fognatura

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri, le modalità e le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate recapitanti non in pubblica fognatura.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nel D.P.G.R. 23 maggio 2003 n. 28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella L.R. 23 gennaio 1986 n. 5.

2. Inoltre si intende per:

- a) “decreto legislativo”: il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- b) “legge regionale”: la L.R. 21 dicembre 2001 n.64 e successive modifiche e integrazioni;
- c) “regolamento regionale”: il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n. 28/R;
- d) “pubblica fognatura”: rete fognaria, collegata o meno ad un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore unico del Servizio Idrico Integrato;
- e) “scarichi che recapitano fuori dalla pubblica fognatura”: scarichi di agglomerati ovvero insediamenti, installazioni o edifici isolati presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti dalla pubblica fognatura;
- f) “acque reflue assimilate alle domestiche”: acque reflue del tipo indicato in tabella 1, allegato 2 del presente regolamento, ovvero provenienti dalle attività di cui alla tabella 2, allegato 2 ove siano rispettate le condizioni vincolanti di cui alla terza colonna della medesima tabella;
- g) “autorizzazione”: atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

Articolo 3. Autorizzazione ad un nuovo scarico e titolarità dello scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con formale atto rilasciato dall'ufficio competente, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del decreto legislativo e dell'art. 2, comma 2 della legge regionale.

2. La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale, qualora da uno stesso insediamento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue domestiche anche scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Provincia.

4. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune, e di conseguenza più titolari. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di

acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura, sono tenuti a conservare copia dell'atto di autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

Articolo 4. Presentazione della domanda

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico oggetto del presente regolamento deve essere effettuata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando l'apposito stampato di cui all'allegato 5. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

2. La domanda va presentata in duplice copia, di cui una in bollo e una in carta semplice, all'Ufficio Ambiente del Comune, o, in alternativa, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune per gli scarichi assimilati ai domestici derivanti da attività commerciali e/o di produzione di beni o servizi.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) l'attestazione del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, nei casi previsti al successivo art. 5, comma 3;
- b) la documentazione tecnica di supporto, costituita dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica di cui al successivo art. 7.

4. Il richiedente è tenuto a presentare la domanda nel rispetto delle modalità stabilite ai commi precedenti, a pena di irricevibilità.

5. La domanda deve essere presentata prima dell'attivazione dello scarico. L'attivazione dello scarico è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione.

Articolo 5. Procedura istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ad un nuovo scarico deve concludersi con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto legislativo.

2. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2 verificano la completezza della domanda e della documentazione allegata e l'Ufficio Ambiente ne valuta la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche elencate nella tabella 1 dell'allegato 3 del presente regolamento, sarà valutato caso per caso, dall'Ufficio Ambiente, se il trattamento risulti comunque idoneo. Qualora la domanda risulti incompleta e necessiti di integrazioni il Comune sospende l'istruttoria e provvede a richiedere all'interessato le opportune integrazioni.

3. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E., ai sensi dell'art. 9, comma 2 del regolamento regionale, ovvero nel caso di scarichi con caratteristiche particolari e potenzialità non superiore a 100 A.E., l'Ufficio Ambiente, o il SUAP, provvedono ad inviare una copia della domanda all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT), per l'acquisizione del parere di competenza. Provvedono inoltre a comunicare al richiedente eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione.

4. L'ARPAT, tramite l'Ufficio Ambiente o il SUAP del Comune, provvede a comunicare al richiedente l'elenco dell'eventuale documentazione tecnica integrativa necessaria, altrimenti esprime parere tecnico favorevole alla domanda di autorizzazione allo scarico, con eventuali prescrizioni, che invia agli Uffici di cui sopra.

5. Qualora al richiedente sia effettuata una richiesta di documentazione integrativa, egli è obbligato a trasmettere tale documentazione in duplice copia al Comune entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni e della contestuale comunicazione di sospensione dell'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento

della presentazione della documentazione integrativa. Se le integrazioni non sono presentate entro il termine suddetto, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

6. L'Ufficio Ambiente, ottenuto anche l'eventuale parere ARPAT favorevole, redige l'autorizzazione. Gli Uffici di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento, provvedono ad informare direttamente il richiedente e trasmettono copia dell'atto di autorizzazione all'ARPAT, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del regolamento regionale. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

7. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art. 11 e di eventuali prescrizioni particolari. L'autorizzazione contiene sempre la prescrizione dell'obbligo di notifica delle eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del regolamento regionale.

8. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Articolo 6. Oneri di autorizzazione e istruttori

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione relativa all'attivazione di nuovi scarichi idrici è costituita dall'importo di bollo, e, nei casi previsti all'art. 5, comma 3 del presente regolamento, dal versamento dei diritti derivanti dal tariffario ARPAT.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

Articolo 7. Contenuto della domanda

1. Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere il riferimento all'eventuale connessa pratica edilizia o ad altre eventuali istanze presentate all'Amministrazione Comunale, i richiedenti devono indicare:

- a) i propri dati anagrafici e di residenza;
- b) l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico;
- c) la tipologia di scarico, se esclusivamente domestico o assimilato al domestico;
- d) la stima della quantità di reflui scaricata, in metri cubi annui, e della potenzialità, in abitanti equivalenti (A.E.);
- e) il sistema di approvvigionamento idrico dell'insediamento;
- f) il corpo recettore dello scarico, se un corpo idrico superficiale ovvero il suolo o strati superficiali del sottosuolo;
- g) il sistema di trattamento delle acque reflue che verrà adottato.

2. Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica di progetto, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli dell'eventuale connessa pratica edilizia o di eventuali altre istanze presentate all'Amministrazione Comunale

3. Gli elaborati grafici devono contenere:

- a) una planimetria della zona di ubicazione del fabbricato e dello scarico connesso, in scala 1:2000 (estratto delle mappe catastali);
- b) una planimetria generale dell'edificio in scala adeguata (1:100 o 1:200) con indicati le destinazioni d'uso dei vani e le posizioni di tutte le colonne di scarico dei liquami, uno schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento delle acque reflue domestiche e pluviali, l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, la localizzazione del pozzetto degrassatore (nei casi previsti dall'allegato 4), dell'impianto di depurazione e di

eventuali altri manufatti, la posizione di eventuali sorgenti e/o pozzi di captazione idrica, l'esatta individuazione del recettore finale e la rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore con esatta indicazione del punto di scarico. Qualora si ritenga necessario, dovranno essere riportate anche le piante e le sezioni dei manufatti.

4. La relazione tecnica deve fornire:

- a) una descrizione del sistema di depurazione e smaltimento dei reflui adottato, scelto tra i trattamenti appropriati di cui al successivo art. 10, tenendo conto anche dei criteri di cui all'allegato 4;
- b) il calcolo per la stima della potenzialità dell'impianto in termini di A.E., in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del regolamento regionale;
- c) i dati progettuali e i criteri di dimensionamento adottati e le specifiche tecniche dell'impianto;
- d) il grado di depurazione atteso, che attesti il rispetto dei limiti di emissione di cui all'allegato 1;
- e) le modalità di gestione e manutenzione dell'impianto;
- f) una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso;
- g) la descrizione del punto e della modalità di scarico finale;
- h) l'indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
- i) l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 100 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo.

5. Nel caso di scarichi assimilabili ai domestici, devono essere fornite delle integrazioni tecniche, sottoscritte da un tecnico abilitato, contenenti:

- a) la descrizione della tipologia di attività svolta e del processo di lavorazione;
- b) l'indicazione del numero totale di addetti (dipendenti, collaboratori, titolari, ecc.) e del numero di ore e giorni lavorativi all'anno;
- c) l'indicazione della natura dello scarico (ad es. se proveniente esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense);
- d) l'indicazione del rispetto delle condizioni di assimilabilità ai reflui domestici, di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 2 al presente Regolamento;
- e) l'indicazione del carico organico scaricato (grBOD₅/giorno e/o grCOD/giorno);
- f) i calcoli per la stima della potenzialità dell'impianto in termini di A.E., in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del regolamento regionale;
- g) l'indicazione della presenza di eventuali sistemi di ricircolo/riutilizzo interno delle acque reflue e delle quantità riciclate/riutilizzate.

6. Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, la relazione tecnica di cui al comma 4 deve essere integrata da apposita relazione geopedologica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante l'idoneità del sito prescelto per lo scarico, in conformità a quanto indicato in allegato 4, da cui risultino anche le tecniche e gli eventuali accorgimenti adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. Deve inoltre essere specificato se il terreno è soggetto a vincolo idrogeologico. I trattamenti appropriati indicati in tabella 1 dell'allegato 3 al presente regolamento, relativo allo scarico sul suolo, non sono vincolanti ma costituiscono tuttavia un utile riferimento di buona norma tecnica.

7. Gli allegati di cui al presente articolo, o parte di essi, possono essere omessi nel caso venga indicato il riferimento a una pratica edilizia in cui i documenti richiesti sono già inseriti.

Articolo 8. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate fuori dalla pubblica fognatura hanno validità quadriennale dal momento del rilascio e sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

2. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Articolo 9. Modifiche dell'autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi del presente Regolamento, variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico preesistente, a seguito di diversa destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, comporteranno l'attivazione della procedura relativa ai nuovi scarichi idrici, e pertanto implicheranno la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico.

2. Nel caso di variazioni dell'autorizzazione vigente prodotte da sole modificazioni della titolarità dello scarico, da modifiche del legale rappresentante o da altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della Ditta o all'identificazione del responsabile dello scarico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuarne comunicazione al soggetto di cui al precedente art. 4, comma 2. Il Comune provvede a prendere atto della variazione intervenuta, rettificando le informazioni in suo possesso e rilasciando d'ufficio la nuova autorizzazione.

Articolo 10. Trattamenti appropriati

1. Per la depurazione di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da agglomerati o insediamenti fino a 2000 A.E. possono essere adottati i trattamenti appropriati disciplinati al presente articolo, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del decreto legislativo e dell'art. 18, comma 1 del regolamento regionale. Sono ritenuti appropriati i trattamenti depurativi elencati nella tabella 1 dell'allegato 3 al presente regolamento, suddivisi per tipologia impiantistica, per potenzialità e per livello qualitativo del corpo ricettore.

2. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati in vista dei seguenti obiettivi:

- a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi di investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
- b) assicurare che l'impianto sopporti variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
- c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
- d) definire soluzioni impiantistiche che permettano il recupero e il riutilizzo degli impianti a piede di utenza già esistenti, se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza;
- e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato, anche garantendo le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- f) tutelare le acque sotterranee.

3. Gli impianti di depurazione di acque reflue domestiche di cui alla tabella 1 dell'allegato 3 al presente regolamento sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le prescrizioni di cui al successivo art. 11, nonché ai punti 1 e 2 dell'allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11. Prescrizioni per l'installazione e il mantenimento degli impianti

1. Per gli scarichi in acque superficiali devono essere rispettati i limiti di emissione di cui alla tabella 1, allegato 1 del presente regolamento, mentre per gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 2, allegato 1 del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 5 del decreto legislativo, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

3. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto legislativo, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Sono inoltre tenuti al rispetto dei criteri di installazione e mantenimento, per ciascuna tipologia di impianto, di cui all'allegato 4. Inoltre:

- a) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni, collocato subito a monte del punto di immissione dei reflui nel corpo recettore;
- b) le condotte devono essere a perfetta tenuta, poste a una distanza non inferiore a un metro dai confini di proprietà ed essere realizzate con angolature tali da non ostacolare il deflusso dei reflui; in corrispondenza di angolature maggiori devono essere ubicati appositi pozzetti di raccordo/ispezione;
- c) su tutti gli impianti si deve procedere ad ispezioni da cui non devono risultare effluenti finali torbidi e maleodoranti.

4. Devono essere rispettate eventuali disposizioni definite sul provvedimento di autorizzazione, quali:

- a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto;
- b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e, se richieste dalla tipologia d'impianto, delle operazioni di estrazione dei fanghi.

5. Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno esser previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

Articolo 12. Controllo degli scarichi

1. Il Comune definisce, d'intesa con l'ARPAT, il programma di monitoraggio degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'art. 9 della legge regionale.

2. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 3 del decreto legislativo, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sul suolo.

Articolo 13. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 14, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Comune procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 14. Sanzioni

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati in allegato 1, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 1 del decreto legislativo.

2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o assimilate senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 2 del decreto legislativo.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 54, comma 3 del decreto legislativo.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'art. 48, comma 2 del decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54, comma 8 del medesimo decreto.

5. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38 del decreto legislativo, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui fertirrigazione con reflui zootecnici non rispettando le corrispondenti norme di cui all'allegato 4, subisce la revoca dell'autorizzazione allo scarico ed è punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 46 della L.R. 23 gennaio 1986 n. 5.

Articolo 15. Disposizioni transitorie

1. In osservanza dell'art. 22, comma 2 del regolamento regionale, gli impianti di depurazione di acque reflue domestiche, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento regionale e a servizio di insediamenti o agglomerati con carico inquinante superiore a 100 A.E., sono adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2005, salvo diversa disposizione prevista dai piani di tutela di cui all'art. 44 del decreto legislativo.

Articolo 16. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa richiamata all'art. 2 e con quanto qui disciplinato.

Articolo 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.